

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 14-05-1984

REGIONE SARDEGNA

Norme per la classificazione delle aziende ricettive.

La legge regionale n. 22 del 14/05/84 sulle aziende ricettive fa riferimento alla possibilità di sosta per i camper, ma solo all'interno di campeggi attrezzati o di villaggi turistici che abbiano appositi spazi.

ARTICOLO 4

Aziende ricettive all'aria aperta

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge, offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorazione, spaccio, bar e svago.

Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in locali salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature (siepi o altro) in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

ARTICOLO 5

Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta

Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in due tipi: villaggi turistici e campeggi.

Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende o caravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero o in muratura tradizionale vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, purchè detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e D allegate alla presente legge.

Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, purchè detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A ed E allegate alla presente legge.

ARTICOLO 7

Classificazione delle aziende ricettive

Le aziende ricettive sono classificate dai Comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti valutati secondo quanto previsto nelle tabelle allegate alla presente legge.

...

Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.

...

ARTICOLO 9

Validità e revisione della classificazione

La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1985 e viene rinnovata per i quinquenni successivi.

...

ARTICOLO 11

Denuncia dei requisiti

I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell' anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al Comune, unitamente alla richiesta di assegnazione di un determinato livello di classificazione, una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge.

...

ARTICOLO 13

Insegna ed altre indicazioni per il pubblico

Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile:

all' esterno:

- segno distintivo comprendente l' indicazione del tipo, della classificazione e la denominazione dell' esercizio;

all' interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:

- licenza di esercizio;

- copia della denuncia dei requisiti, vistata dal Sindaco

del Comune competente;

- prospetto della capacità ricettiva dell' esercizio, vistato dal Sindaco del Comune competente e corredata da planimetria in caso di villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l' indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;

- cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell' ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

Il segno distintivo di cui al comma precedente è approvato, per le rispettive tipologie, secondo l' allegata

ARTICOLO 18

Disciplina delle aziende ricettive

... le aziende ricettive all' aria aperta sono assoggettate alla preesistente disciplina delle aziende alberghiere, in quanto applicabile.

Manca una legge specifica che preveda finanziamenti.

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito:

<http://camera.mac.ancitel.it/lrec/>

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001)**.

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.